

COMUNE DI CASTELFIDARDO

REGOLAMENTO COMITATO PER I GEMELLAGGI

Art. 1

E' istituito nel Comune di Castelfidardo il Comitato gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune di Castelfidardo (An) con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo;

Art. 2

Il Comitato è organo strumentale dell'amministrazione comunale per ogni iniziativa di scambio nell'ambito dei rapporti di gemellaggio in atto ed avrà come finalità il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- informare la popolazione circa i vari gemellaggi dal momento in cui questi vengono decisi, prima dello svolgimento delle relative manifestazioni e dei contatti e scambi successivi;
- sensibilizzare l'opinione pubblica circa la necessità della cooperazione tra le città gemellate per contribuire alla costruzione della pace ed al miglioramento qualitativo della società civile e della vita dei cittadini, tale opera informativa verrà realizzata mediante la promozione e la collaborazione ad iniziative indette da altri enti, associazioni;
- adottare iniziative intese a favorire il contatto tra cittadini delle città gemellate per discutere e confrontarsi sui problemi generali e su quelli specifici dei comuni gemellati. In tal senso contribuirà a fornire una informazione adeguata ed a sviluppare iniziative per facilitare l'aggregazione delle nuove realtà;
- cooperare con i Comuni gemellati in tutti i settori e favorire l'affermazione dei valori quali la solidarietà, la democrazia, gli ideali di giustizia sociale, ecc. In ordine al conseguimento di tali valori grande rilevanza può assumere la reciproca ospitalità nelle famiglie e l'aperta collaborazione fra enti, associazioni e privati nell'ambito dei Comuni gemellati;
- assicurare la migliore riuscita e la continuità dei rapporti di gemellaggio;

- promuovere l'instaurazione di rapporti a livello economico e turistico tra le varie comunità aderenti agli stessi, interessando eventualmente anche enti ed organizzazioni sovracomunali.

Art. 3

Del Comitato fanno parte:

- sindaco o suo delegato;
- due consiglieri comunali designati dalla maggioranza e dalla minoranza;
- un rappresentante delle categorie economiche eletto all'interno della consulta economica;
- un rappresentante per ciascun istituto comprensivo scolastico presente sul territorio;
- un rappresentante nominato dalla Consulta Giovanile;
- un rappresentante della Pro Loco.

Il Comitato è istituito con delibera della Giunta Comunale.

Art. 4

Il Comitato, nella prima seduta, provvederà ad eleggere fra i componenti il presidente ed il vice presidente ed un segretario verbalizzante.

Art. 5

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni
- b) per assenza (più di tre consecutive)

Art. 6

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Dovrà essere convocato dal presidente. Dalle sedute dovrà scaturire il programma di massima da sottoporre all'Amministrazione per le iniziative da realizzare in collaborazione con le città gemellate (secondo le disponibilità ascritte al bilancio vigente). Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della giunta Comunale. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno sei componenti.

Art. 7

L'assemblea è valida con la presenza di almeno quattro componenti. Per tale incarico non verrà corrisposta alcuna indennità. Gli stessi membri sono rieleggibili.

Art. 8

Le convocazioni del Comitato dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione, salvo motivate ragioni di urgenza.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti.

Nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'Ufficio Cultura e Turismo.

Art. 10

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento della Giunta Comunale che lo ha eletto.
